



LESIC
F O N D A Z I O N E



CHIARIMENTI INERENTI I TITOLI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E L'IDONEITÀ ALL'IRC NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

(DPR 175 del 20 AGOSTO 2012)

1. Titoli di qualificazione professionale e Idoneità

Secondo quanto previsto dal DPR 175 del 20 agosto 2012 i titoli e i requisiti per insegnare religione cattolica nella propria sezione di scuola dell'infanzia a partire dall'a.s. 2017/2018 sono i seguenti:

- a) Essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (Scuola magistrale o un Diploma di Maturità, ecc.) e **aver insegnato IRC per almeno un anno scolastico continuativo (180 gg) nel quinquennio scolastico 2007-2012.**
- b) Unitamente ai titoli di qualificazione professionale, per insegnare IRC è necessario **il riconoscimento dell'idoneità da parte dell'Ordinario Diocesano.** L'idoneità per l'IRC è prevista dal Codice di diritto canonico ed è necessaria per ogni insegnante di religione, sia laico che religioso/a. L'idoneità si basa su tre requisiti: retta dottrina, abilità pedagogica e testimonianza di vita cristiana.

Coloro che non hanno i titoli di qualificazione professionale sopra evidenziati possono insegnare religione cattolica fino all'a.s. 2016/2017 mentre dall'a.s. 2017/2018 debbono "essere in possesso di uno specifico master accademico di secondo livello" che ha durata biennale, che può essere frequentato solo da insegnanti che siano già in possesso di una laurea e che è riservato esclusivamente alle insegnanti titolari di sezione. Si precisa che al momento non è definito il monte ore di lezione, condizioni di svolgimento e sedi universitarie presso le quali saranno attivati i masters biennali di secondo livello).

Il titolo indicato al punto a), unitamente all'acquisizione dell'idoneità dall'Ordinario diocesano, vale solo ed esclusivamente per insegnare Religione Cattolica **come titolari della propria sezione**, non vale invece per poter insegnare Religione cattolica come "specialista" nelle scuole dell'infanzia, cioè come insegnante che insegna solo religione in diverse scuole o in diverse sezioni della stessa scuola.

2. Iniziative

Alla luce delle disposizioni previste dalla nuova Intesa risulta importante che il maggior numero possibile di insegnanti titolari di sezione attualmente in servizio possano accedere ai percorsi per ottenere l'idoneità all'IRC.

Negli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 la Lesic organizzerà **corsi biennali della durata di 11 giornate formative** al fine di permettere l'acquisizione dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano per le insegnanti in possesso delle condizioni previste al punto a), cioè aver insegnato IRC per almeno un anno scolastico continuativo (180 gg) nel quinquennio scolastico 2007-2012.

ADASM ha fornito con la nota n° 02/14 del 17.01.2014 precise indicazioni ai Presidenti delle scuole paritarie associate all'ADASM-FISM di Brescia circa la predisposizione della dichiarazione relativa al requisito previsto al punto a).

3. Questioni aperte

L'applicazione della nuova Intesa alle scuole dell'infanzia di ispirazione cristiana pone diversi interrogativi e problemi al momento di non facile soluzione, di seguito evidenziati:

- Nelle scuole dal 2017 si potrà presentare la situazione che solo alcune insegnanti titolari di sezione abbiano l'idoneità all'IRC in quanto abbiano frequentato i corsi organizzati da LESIC e nelle condizioni previste dal diritto canonico. Si avranno quindi sezioni "coperte" per l'IRC dall'insegnante di sezione mentre in altre sezioni occorrerà ricorrere all'insegnante IRC "specialista" fornito dalla curia, con oneri a carico dell'amministrazione delle singole scuole.
- Le nuove insegnanti assunte dall'anno scolastico 2012/2013 "**come prima assunzione**" non sono in possesso dei requisiti previsti dal punto a), e cioè aver insegnato IRC per almeno un anno all'interno del periodo 2007/2012 e quindi possono avere titolo per l'insegnamento IRC solo se in possesso di laurea e frequentanti i masters accademici biennali di prossima attivazione. Per loro si rende inutile la partecipazione ai corsi che LESIC organizzerà nei prossimi anni scolastici.
- solo le insegnanti titolari di sezione possono svolgere IRC nella propria sezione, quindi altre figure che negli anni scorsi hanno acquisito l'idoneità all'IRC (es. coordinatrici che hanno frequentato i corsi di formazione negli anni precedenti presso l'ADASM-FISM di Brescia) non possono "coprire" sezioni "scoperte", a meno che non vengano incaricate come titolari di sezione.

Conclusione

La FISM a livello nazionale è impegnata in tavoli di confronto con la Conferenza Episcopale Italiana e con il MIUR al fine di inserire possibili modifiche applicative di quanto previsto dall'Intesa. In attesa di eventuali nuovi orientamenti e sviluppi è comunque importante garantire ad un numero maggiore di insegnanti la possibilità di acquisire l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica.